



COMUNE DI CODEVIGO

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE N° 35

DEL 23/12/2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui alla Legge n. 160/2019 per l'anno 2021. Confermativa.

L'annodue milaventi, addì **ventitre** del mese di **dicembre** alle ore 19.00 nei locali della sala consiliare, previa convocazione con avvisi scritti regolarmente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Preso atto che i Consiglieri Comunali partecipano alla seduta, su loro scelta, con modalità di videoconferenza o con presenza in aula, ai sensi dell'art. 73 D.L. 17.03.2020 n. 18 e del Decreto Sindacale n. 18 del 15.04.2020.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti in aula	Collegamento in videoconferenza	Assenti
1	Vessio Francesco	Sindaco	X		
2	Friso Debora	Consigliere	X		
3	Visentin Olives	Consigliere	X		
4	Lazzaro Ettore	Consigliere	X		
5	Martini Giuseppe	Consigliere		X	
6	Rubin Monia	Consigliere	X		
7	Zazzarini Silvia	Consigliere	X		
8	Piran Martina	Consigliere		X	
9	Buratto Alessandro	Consigliere		X	
10	Agatea Valentina	Consigliere	X		
11	Chiggiato Luigino	Consigliere	X		
12	Mantovan Claudio	Consigliere	X		
13	Ballarin Gianluca	Consigliere		X	
			9	4	0

Assiste alla seduta in presenza la Dott. Carraro Paola Segretario del Comune.

Il Sig. Vessio Francesco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatore i consiglieri: Friso Debora, Zazzarini Silvia, Chiggiato Luigino

Vista la sotto esposta proposta di deliberazione depositata agli atti nei termini previsti dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Il Sindaco presenta l'argomento come da proposta di delibera e richiama la discussione della precedente delibera in merito alle aliquote IRPEF.

Non essendoci ulteriori interventi in merito al presente argomento da parte dei Consiglieri Comunali.

Si procede alla votazione con appello nominale su numero 13 consiglieri presenti, sia in sala sia in video e votanti 13 il cui risultato, accertato e proclamato come per Legge è il seguente:

Favorevoli: 9

Astenuti: 2 (Agatea, Chiggiato)

Contrari: 2 (Mantovan, Ballarin)

DELIBERA

di approvare la sotto esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta n. 29/2020;

ESPRIME

Parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica stessa.

Data, 18/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

d.ssa Eugenia Moscardi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.;

Esaminata la proposta:

- Certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
 - o **Favorevole**
 - o Contrario per i seguenti motivi:

- Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile

Data, 18/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Federico Sparapan

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta della Giunta Comunale,

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 22/05/2020;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2020 con la quale sono state determinate le aliquote IMU per l'anno 2020;

Dato atto che la Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Ritenuto di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2020 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU) –Approvazione aliquote anno 2020" anche per l'anno 2021:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA (per cento)
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,96%
Immobili ad uso produttivo categoria D, ad eccezione della categoria D10	0,86% (0,76% Stato- 0,1% Comune)
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle fattispecie di cui sopra	0,86%.

La detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) è fissata in € 200,00; dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 757 della L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che:

- la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote dell' IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

-il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale.

- dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia.

Evidenziato che alla data odierna il Ministero dell'Economia e delle Finanze non è intervenuto con proprio provvedimento in merito;

Visto l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante : *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*.

Visto il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell' art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del Servizio Tributi.

Acquisito il parere di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti _____, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2- di confermare le aliquote dell'imposta municipale propria approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/05/2020 ad oggetto: *“Imposta municipale propria (IMU) –Approvazione aliquote anno 2020”* anche per l'anno 2021:

FATTISPECIE IMPONIBILE	ALIQUOTA (per cento)
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.	0,5%
Fabbricati rurali strumentali	0,1%
fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
Terreni agricoli	0,76%
Aree fabbricabili	0,96%
Immobili ad uso produttivo categoria D, <i>ad eccezione della categoria D10</i>	0,86% (0,76% Stato- 0,1% Comune)
Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle fattispecie di cui sopra.	0,86%.

3. di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019) è fissata in € 200,00; dall'imposta dovuta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. di dare atto che le predette aliquote e detrazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021.

5. di dare atto che quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento trova richiamo nelle norme e nei regolamenti vigenti che disciplinano l'attuale imposta.

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze nei termini stabiliti;

7. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio e nella sezione apposita del sito istituzionale.

Successivamente, stante l'urgenza del provvedimento, con voti _____ espressi nella forma di legge

DELIBERA

1) di dare al presente atto immediata esecutività, ai sensi dell'art. 134 del T.U. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Avv. Vessio Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dott. Carraro Paola;

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Online, per quindici giorni consecutivi.

Lì, 14.01.2021

IL MESSO COMUNALE
f.to Paola Ranzato

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL FUNZIONARIO

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

- ai sensi dell'art. 134 T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134 T.U. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dott. Carraro Paola;